COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

IX.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDÒ

INDICE										
	PAG.									
Congedi:										
PRESIDENTE	72 :									
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	·									
Aumento del contributo dello Stato a fa- vore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino. (573-B) (Modificato dall'VIII Commissione per- manente del Senato)	72									
PRESIDENTE	72 72									
Modificazione alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato (355) (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)	72 73									
PRESIDENTE	74 74 74									
Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento (703) (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)	74									
PRESIDENTE	3, 79									

DAL POZ												• • •
Canevari												
l'agricol	ltu	ra	e	le	f0	res	te			76	, 77,	80
GRIFONE					٠.						76,	79
CIMENTI											77,	78
SANSONE										77	, 78,	79
GERMANI												
Gui												
RIVERA .												79

Votazione segreta:

La seduta comincia alle 9.15.

Sono presenti:

Adonnino, Amicone, Bocconi, Burato, Calcagno, Chiarini, Cimenti, Clocchiatti, Cremaschi Carlo, Cremaschi Olindo, Dal Pozzo, Dominedò, Ferraris, Fina, Franzo, Gallo Elisabetta, Germani, Giuntoli Grazia, De Martino Carmine, Gorini, Grifone, Grammatico, Gui, Lazzati, Marabini, Marenghi, Miceli, Mussini, Pino, Rivera, Sansone, Scotti Alessandro, Sedati, Saggin, Sodano, Stella, Tommasi, Tonengo, Truzzi e Viale.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Canevari.

GUI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pugliese, Visentin e Mannironi.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino. (Modificato dall'VIII Commissione permanente del Senato). (575-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino ».

Questo disegno di legge ha subito al Senato degli emendamenti, per cui ritorna al nostro esame.

Avverto che per la discussione di questo disegno di legge la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

L'onorevole Lazzati ha facoltà di riferire. LAZZATI, Relatore. I colleghi ricorderanno che abbiamo approvato nella seduta del 21 luglio 1949 il disegno di legge per questo aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino.

Il disegno di legge, da noi approvato è stato discusso al Senato nella seduta del 29 settembre 1949 ed emendato nel senso che invece di stabilire l'aumento del contributo per l'esercizio finanziario 1948-49 lo si è stabilito per l'esercizio finanziario 1949-50.

Ora, il disegno di legge è stato ritrasmesso dal Senato senza alcuna relazione, ma da informazioni da me assunte al Senato risulta che, per un complesso di circostanze, la Commissione del Senato ha creduto di aderire alla proposta fatta da un senatore di variare, per ragioni di ordine amministrativo, l'esercizio finanziario per il quale era concesso il contributo, senza conoscere gli impegni esistenti.

Il fatto è che l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso si trova in condizioni veramente precarie e per la parola che era stata data dal Governo, dal ministro dell'agricoltura, dal ministro del tesoro, parola molto esplicita, che dava affidamento all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso di poter avere nell'annata 1948-49 l'aumento del contributo dello Stato, l'Ente si è notevolmente indebitato. Questo non è stato reso noto al Senato, perché il senatore relatore era assente, in quanto ammalato, e, solo per quel motivo

di ordine amministrativo, fu accettato l'emendamento di trasferire il contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1949-50. Io allora mi sono fatto premura di parlare col senatore Zoli che in questo momento funge da Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, essendo l'onorevole Paratore ammalato, e di ragguagliarlo in merito. La Commissione agricoltura del Senato, con la quale ho pure avuto contatti, è d'accordo (anche perché ogni giorno siamo costretti ad approvare delle variazioni di bilancio del 1948-49 e necessariamente siamo costretti perché si tratta di provvedimenti che non possono essere trasferiti all'esercizio finanziario 1949-1950) nell'accettare il disegno di legge nuovamente emendato, cioè come lo abbiamo approvato nella seduta del 21 luglio.

SAGGIN. La prassi ormai adoperata dalla nostra Commissione finanze e tesoro per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1948-49 sarebbe quella di non approvare ulteriori stanziamenti che si riferiscono ad un esercizio oramai superato. Però, poiché mi sono informato su questa faccenda, dico sinceramente che non sono completamente discorde da quanto ha detto l'onorevole relatore perché effettivamente le necessità di questo Ente sono tali che rendono assolutamente indispensabile questo contributo.

Sono quindi favorevole al rinvio al Senato del disegno di legge emendato col ripristino del testo originario.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono d'accordo.

GRIFONE. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Lazzati, cioè di rinviare al Senato il disegno di legge nella primitiva stesura, come l'avevamo approvato nella nostra seduta del 21 luglio scorso.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Gui ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione permanente (agricoltura, foreste ed alimentazione) della Camera dei Deputati, nella seduta del 21 ottobre 1949, in sede legislativa, preso atto dell'ordine del giorno approvato dalla analoga Commissione del Senato, nel quale giustamente si ritiene inadeguato anche l'ultimo stanziamento finanziario, annuale per il Farco nazionale del Gran Paradiso; considerate le finalità pratiche sociali e in particolare la importanza grande ai fini dell'educazione turistica, alpinistica e venatoria del Parco stesso; constatato che i precedenti sviluppi stanno a testimoniare l'apporto dato dal-

l'ente per combattere il nocivo spopolamento della alta montagna in zona di triplice confine e la disoccupazione conseguente,

fa voti

perché i ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, e il commissario del turismo, di concerto con la provincia di Torino e con la Val d'Aosta, possano provvedere al finanziamento definitivo e adeguato del Parco nazionale del Gran Paradiso ».

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Passiamo ora all'esame degli emendamenti apportati dal Senato agli articoli.

L'articolo 1, è stato emendato dal Senato nel senso di sostituire nell'indicazione dell'esercizio, il 1949-50 al 1948-49, L'articolo pertanto verrebbe così formulato:

« Il contributo annuo a carico dello Stato e favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, a lire 20.000.000 (venti milioni).

« Sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 sono elevate a lire 6.500.000 i contributi di cui ai commi 2º e 3º dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo a carico rispettivamente della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino ».

Pongo in votazione l'emendamento del Senato.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la proposta di ritorno al testo approvato dalla Commissione della Camera, formulata dal relatore.

 $(\dot{E} \ approvata).$

Passiamo all'articolo 2. Il secondo comma, secondo l'emendamento approvato dalla Commissione del Senato, dovrebbe essere così formulato:

« Tale riduzione avrà effetto sullo stanziamento inscritto nell'esercizio 1949-50 al capitolo n. 124 (spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica) del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conto della predetta autorizzazione ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il ritorno al testo approvato dalla nostra Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, che sempre secondo l'emendamento del Senato dovrebbe essere così formulato.

« Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50, le occorrenti variazioni ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Anche qui il relatore Lazzati propone di tornare al testo approvato dalla nostra Commissione, sostituendo alle parole « esercizio 1949-50 », le parole « esercizio 1948-49 ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LAZZATI, *Relatore*. Pregherei di trasmettere questo disegno di legge al Senato con la massima urgenza.

PRESIDENTE. Sta bene. Curerò affinché sia provveduto in tal senso.

Discussione del disegno di legge: Modificazione della tabella B allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato. (355). (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazione della tabella *B* allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato ».

Poiché il Relatore, onorevole Palazzolo, è assente per impedimenti non previsti, riferirò io brevemente su questo disegno di legge.

Il disegno di legge tende a risolvere un problema relativo alla applicazione del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, in questo senso: nella fase di applicazione di detto decreto si è rilevato che il numero dei posti assegnati ai vari gradi del Corpo forestale dello Stato non consente di provvedere in conformità dei fini che con la norma stessa l'Amministrazione si riprometteva di conseguire. Questa è la lacuna constatata nell'applicazione del citato decreto legislativo del

1948. Più precisamente si è constatato che ciò che occorre è una diversa assegnazione di posti ai gradi 8°, 9° e 10° della tabella, data l'esistenza di un numero di funzionari da immettere nel grado 8°, sensibilmente superiore a quello previsto.

Nonostante l'articolo 18 del decreto citato, la realtà è che in conseguenza della lamentata circostanza, dovrebbero necessariamente rimanere esclusi dalla sistemazione in ruolo circa una decina di funzionari di grado superiore allo 8º. L'inconveniente quindi non può essere eliminato se non attraverso un disegno di legge apposito, e appunto per ciò è stato redatto questo disegno di legge, che già ha avuto l'approvazione in sede legislativa della competente Commissione del Senato.

Non ho quindi nessuna esitazione nel sottoporre all'esame della Commissione, il disegno di legge e nel proporne l'approvazione.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. In sostanza, si tratta di questo: il Corpo ha bisogno di avere un numero maggiore di ispettori principali, numero che oggi è limitato a cinque. Vi sono ispettori e ispettori aggiunti che prestano la loro opera da lunghi anni, e che non possono accedere al grado superiore di ispettore principale appunto perché l'organico di questo grado è limitato al numero di cinque. Si tratta quindi di un provvedimento che compensa giustamente un personale che si è reso benemerito per i servizi prestati nel Corpo delle foreste; si tratta, nello stesso tempo, di rendere più omogeneo il servizio degli Ispettorati forestali.

Queste considerazioni sono state tenute presenti dal Senato, che non ha avuto nessuna difficoltà ad approvare il disegno di legge. Prego, pertanto, la Commissione di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame dell'articolo unico:

«Ferma restando l'assegnazione complessiva di ventiquattro posti ai gradi 8°, 9° e 10°, nella tabella *B* allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, il numero dei posti assegnati in detta tabella, per i singoli gradi predetti, è modificato come appresso:

» 10° – Ispettore aggiunto . . » 2

Alla spesa relativa a tale modifica sarà provveduto con lo stanziamento già iscritto al capitolo n. 60 dello stato di previsione

della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-1949.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1º luglio 1948».

MICELI. Il nostro Gruppo, pur non avendo difficoltà ad approvare questo provvedimento, ritiene che esso debba essere inquadrato in una sistemazione generale del personale forestale, sistemazione che è auspicata da molto tempo. Quindi, ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo unico non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento. (703). (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'altro disegno di legge all'ordine del giorno è il seguente: « Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento ».

Per la discussione di questo disegno di legge la Commissione è integrata dall'apposita sottocommissione finanze e tesoro.

L'onorevole Gorini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GORINI, Relatore. Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato nella seduta della Commissione permanente dell'agricoltura del 16 luglio 1949, nonostante che fosse stato presentato al Senato da moltissimo tempo. Erano sorte delle difficoltà di carattere finanziario da parte del Tesoro, dato che il disegno di legge prevedeva una spesa di 2 miliardi. Furono quindi necessari degli accordi fra il Ministero dell'agricoltura e quello del tesoro e si addivenne allo stanziamento, da parte del Tesoro, di 1 miliardo e 200 milioni, con una decurtazione quindi di 800 milioni sulla somma richiesta.

Queste trattative hanno ritardato la discussione del disegno di legge al Senato. Devo subito osservare che questi provvedimenti in ordine alla facilitazione del credito agrario di miglioramento sono richiesti da una gran parte di agricoltori, e precisamente da quei piccoli agricoltori e dalle cooperative di carattere agricolo che a causa delle distruzioni della guerra non avevano potuto ripristinare le opere indispensabili alla attività delle loro aziende. D'altra parte, il credito agrario, che era stato istituito con una leg-

ge basilare del 1928, se non erro, aveva demandato a determinati istituti l'esercizio del credito stesso, ma per la sopravvenuta svalutazione, causata dagli eventi bellici e per il volume sempre maggiore delle richieste, questi istituti si sono venuti a trovare nella impossibilità di sodisfare a tutte le domande di mutui e di prestiti che venivano fatte dalle categorie suddette non solo ma anche da parte di aziende agricole di una certa importanza.

Ecco perché è stato presentato questo disegno di legge, che però ha subito qualche modifica da parte del Senato. E la modifica principale è stata precisamente quella che limita il volume delle richieste, o meglio tende a incidere sul volume delle richieste di questi mutui, altrimenti il miliardo e 200 milioni che è stato stanziato per sovvenire ai bisogni previsti da questa legge potrebbe divenire inoperante. All'uopo è stata apportata dal Senato una modifica all'articolo 1, per cui la concessione di questi mutui deve tener conto «del volume delle opere da finanziare, con particolare riferimento a quelle intese al ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate da eventi bellici nonché, in ogni caso, con preferenza e precedenza alle domande dei piccoli proprietari, dei piccoli agricoltori e delle cooperative agricole ».

In questo modo si viene indubbiamente a limitare il volume delle richieste e si va incontro a quella classe più disagiata, che certamente ha maggiore bisogno, nen avendo possibilità finanziarie in proprio per poter provvedere. A me pare che non si debbano spendere ulteriori parole per raccomandare alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

Sono richiamate nel testo del disegno di legge varie disposizioni che si riferiscono a leggi precedenti. Non so se i componenti la Commissione abbiano presenti tali precedenti disposizioni; ignorandole, non si può notare l'importanza delle modificazioni che vengono apportate con questo disegno di legge.

Ad esempio, l'articolo 3 dice: « L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, recante provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad « agricoltori benemeriti », è sostituito dal seguente:

« Il debito a carico dell'agricoltore o dei suoi eredi, dell'ente o dell'associazione, calcolato alla data del 31 dicembre 1945, a norma del precedente articolo 1, sarà recuperato in 10 rate semestrali comprensive dell'interesse del 5 per cento annuo, le quali sono rese esiguibili con decorrenza dalla data stabilita nei singoli ruoli, con le norme ed i privilegi delle imposte erariali ».

L'articolo 2 del decreto legislativo richiamato in questo articolo disponeva: « Il debito a carico dell'agricoltore o dei suoi eredi, dell'ente e dell'associazione, calcolato alla data di iscrizione in ruolo a norma dell'articolo 1, sarà recuperato in 10 rate semestrali comprensive dell'interesse del 5 per cento, le quali sono rese esigibili a decorrere dal 1º luglio 1945 con le norme e privilegi stabiliti per le imposte erariali».

Ora, avendo spostato la data di decorrenza, indubbiamente si reca un vantaggio a colui che ha contratto queste determinate operazioni.

Infine, vi è l'articolo 4 e questo merita un certo rilievo. È richiamato il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, che istituiva il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, al quale spetta l'alta vigilanza nella tutela del risparmio in materia di esercizio della funzione creditizia ed in materia valutaria.

È ovvio che debbano essere tanto l'assemblea dei partecipanti che nomina il Consiglio di amministrazione composto di 15 membri, quanto il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio istituto col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, a nominare il Consiglio previsto da questo articolo, altrimenti, si verrebbe a togliere importanza a quelle che sono le facoltà disposte dal decreto che ha istituito questo Consiglio.

In fine ci troviamo di fronte ad una disposizione che, devo francamente dichiarare, non riveste importanza. Comunque, desidero esprimere questa modestissima osservazione, al riguardo.

L'articolo 5 dice: « Il termine di un quinquennio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, è ridotto ad un biennio ».

Ora, che cosa stabiliva il decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33? Questo decreto concedeva sussidi sino al 45 ed 60 per cento nel caso di maggiori distruzioni ed inoltre prevedeva anche la concessione di mutui, sempre allo scopo di migliorie agrarie e precisamente allo scopo di ricostruire e riparare opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate dalla guerra ed il

concorso dello Stato per provvedere all'estinzione dei mutui stessi secondo le leggi vigenti sul credito agrario.

L'articolo 3 stabiliva che se l'estinzione del mutuo, sia che avvenga anticipatamente, sia che avvenga per scadenza del convenuto periodo di ammortamento, si verifichi prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di inizio del periodo stesso la corresponsione del concorso statale avrà termine a decorrere dalla prima annualità o semestralità con scadenza successiva alla data in cui si è verificata la estinzione del mutuo.

Ora, questo quinquennio è stato ridotto ad un biennio.

SAGGIN, Desidererei conoscere a questo proposito il suo pensiero personale.

GORINI, Relatore. Ritengo che tale r'duzione abbia una importanza molto relativa. Ora, è problematico che l'estinzione prevista nell'articolo 5 possa avvenire entro il biennio, affinchè questa disposizione sia operante. Non vedo l'opportunità di questa modifica.

SAGGIN, Per conto mio è uno svantaggio.

GORINI, *Relatore*. Esprimo questo dubbio e cioè che effettivamente questa modifica dell'articolo 5 in ultima analisi si risolva in danno del mutuatario. Ho questa impressione.

Quanto al disegno di legge, ne raccomando l'approvazione perché la sua urgenza è chiara. DAL POZZO. Vorrei soltanto domandare alcune informazioni in merito a questo disegno di legge. Mi sono rivolto a qualche istituto per il credito agrario ed ho trovato che non il denaro mancava presso questi istituti, bensì chi chiedesse il credito. Vorrei domandare, praticamente, quali sono gli istituti di credito che hanno chiesto al Governo uno stanziamento a questo proposito, in base a questa legge.

SAGGIN, Più che entrare in merito circa la questione finanziaria, dato che la questione finanziaria è stata risolta, perché da due miliardi lo stanziamento è stato ridotto ad un miliardo e 200 milioni, volevo domandare se è il caso che la Commissione prenda in esame la modificazione dell'articolo 4, divenuto 5, ossia il termine del quinquennio. Vorrei sentire il parere del Governo in merito, perché mi sembra che quella diminuzione sia svantaggiosa per coloro che contraggono il mutuo.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Nella relazione presentata al Senato, appunto per quanto riguarda l'articolo 4, era stato dato questo

chiarimento: « ha lo scopo di facilitare l'anticipata estinzione dei mutui di credito agrario di miglioramento, la quale può concorrere ad accrescere le disponibilità degli Istituti mutuanti, da impiegare in nuove operazioni».

Tale anticipata estinzione trova peraltro ostacolo nelle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, in forza del quale, quando la estinzione del mutuo avvenga prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di inizio del periodo di ammortamento, la corresponsione del concorso statale termina a decorrere dalla prima annualità e semestralità con scadenza successiva alla data in cui si è verificata l'estinzione del mutuo. Oueste disposizioni - che mirano a prevenire e reprimere i cosidetti «mutui fittizi », praticati con una certa frequenza negli ultimi anni del regime fascista - tendevano soprattutto ad assicurare che le modeste disponibilità di bilancio per il concorso statale negli interessi sui mutui fossero utilizzate esclusivamente per mutui ad agricoltori veramente bisognosi di credito, ad agricoltori, cioè, che non fessero in grado di costruire le opere con proprio denaro e non già ad agricoltori che - per il fatto stesso dell'estinzione del mutuo a brevissima distanza di tempo dalla stipulazione, quando non pure contestualmente o quasi contemporaneamente alla stipulazione davano la prova evidente di non avere bisogno del mutuo, ma di ricorrervi unicamente al fine di conseguire il concorso statale, le cui annualità scontavano presso l'Istituto mutuante, conseguendo così, sostanzialmente, quel sussidio statale diretto nella spesa (sia pure in misura ridotta) che non potevano ottenere per la via maestra. E poiché appunto questi agricoltori facoltosi riuscivano - per la sicurezza offerta agli Istituti di credito ad ottenere assai facilmente i mutui, assorbendo le modeste disponibilità di bilancio destinate al pagamento del concorso statale. negli interessi, più difficile diventava l'ottenimento del mutuo col concorso statale, per gli agricoltori che del credito avevano effettivo bisogno. Efficace incentivo al ricorso al mutuo fittizio era dato, soprattutto, dalla estrema scarsezza degli stanziamenti di bilancio per la concessione di sussidi diretti, in conto capitale, nella spesa per opere di miglioramento fondiario.

GRIFONE. Prescindendo dal contenuto del disegno di legge, dobbiamo sollevare delle riserve per quanto concerne la documentazione che viene fornita al Parlamento. Ogni qualvolta si chiede una cospicua somma

di stanziamento, (nel caso specifico un miliardo e 200 milioni) desidereremmo che alla relazione fosse allegata una più ampia documentazione. In particolare, se ci fosse stata fornita una relazione sul Consorzio di credito di miglioramento noi avremmo certamente visto che l'attività finora svolta da questi istituti di credito agrario non è stata certamente orientata nel senso di favorire i piccoli e medi agricoltori, bensì i grandi proprietari. Si è detto però che d'ora innanzi si farà diversamente ed al Senato si è data assicurazione, anzi si è aggiunto l'emendamento all'articolo 1, nell'intento di introdurre esplicitamente criteri preferenziali per i piccoli e medi proprietari.

Però si tratta soltanto di assicurazioni. Tutta l'attività svolta da questi Istituti di credito è stata rivolta a sostenere i grandi, come del resto, anche nell'accenno che si è fatto a proposito dell'articolo 5, viene riconosciuto nella relazione governativa che fa riferimento ai mutui fittizi fatti agli agricoltori non bisognosi.

È questo difetto che noi rileviamo costantemente. Noi desideriamo che il Governo, nel presentare disegni di legge da approvarsi dalla Commissione in sede legislativa, alleghi alle relazioni delle documentazioni di carattere economico, specie quando si tratti di provvedimenti come quello di oggi.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Accetto la raccomandazione.

CIMENTI. Rispondo brevemente all'onorevole Grifone. Posso essere d'accordo con lui che sarebbe una bella cosa avere una maggiore documentazione, ma devo dire, per esperienza personale, che non è affatto vero che il credito agrario di miglioramento vada a favore dei grandi proprietari. Affermo invece, che gli istituti agrari cercano il frazionamento del fido e questa regola è diventata una norma bancaria.

Inoltre, faccio rilevare all'onorevole Dal Pozzo che l'Istituto di credito agrario delle Venezie finanzia tutti coloro che chiedono il credito agrario. Non mi risulta che siano state respinte domande per deficienza di mezzi. Sono gli stessi direttori di banca che invitano gli agricoltori a fare la domanda per il credito agrario, anziché quella per il credito ordinario, in quanto col primo credito vengono a beneficiare della più lunga scadenza e del tasso inferiore

SANSONE. Vorrei proporre un emendamento soppressivo. Al primo comma dell'articolo 1 vi è l'espressione: « tenuto conto del volume delle opere da finanziare », che può determinare una contraddizione fondamentale col concetto della legge che vogliamo sostenere. Se noi aboliamo quella frase, chiariamo la disposizione, altrimenti si potrebbe capire che bisogna finanziare le opere importanti.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli:

ART, 1

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad accordare, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti esercenti il cred'to agrario di miglioramento — tenuto conto del volume delle opere da finanziare, con particolare riferimento a quelle intese al ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate da eventi bellici nonché, in ogni caso, con preferenza e precedenza alle domande dei piccoli proprietari, dei piccoli agricoltori e delle cooperative agricole — anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni trenta, fino all'ammontare cemplessivo di lire un miliardo e duecento milioni, al tasso del 5 per cento.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma precedente.

Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di lire un miliardo e duecento milioni, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

A questo articolo l'onorevole Sansone propone di sopprimere le parole « tenuto conto del volume delle opere da finanziare ».

GERMANI. Non sono d'accordo con l'onorevole Sansone. A mio parere, questo inciso ha un preciso significato, cioè vuole porre una direttiva e una limitazione al Ministero del tesoro nel fare queste anticipazioni, le quali devono essere fatte dagli istituti autorizzati, avendo riguardo al volume delle opere, e quindi dei finanziamenti che i singoli istituti devono fare. E fra queste opere che devono essere finanziate, vi è una ulteriore determinazione, cioè bisogna avere particolare riguardo a quelle relative ai piccoli crediti.

SANSONE. Se la Commissione prende atto dei chiarimenti dell'onorevole Germani, che vorremmo vedere confermati dal Governo, e se resta a verbale il concetto che la legge va interpretata nel modo indicato dall'onorevole Germani, io posso anche ritirare il mio emendamento perché non sorgerebbero equivoci. Vorrei però in proposito un chiari-

mento da parte del rappresentante del Governo e di quello della Commissione finanze e tesoro.

GERMANI. L'intervento dell'onorevole Sansone è prezioso perché ci pone nella possibilità di insistere nella interpretazione. Effettivamente, gli istituti di credito di miglioramento normalmente sono maggiormente disposti a fare credito alle grosse aziende, dove trovano maggiori garanzie, che non alle piccole. Viceversa, questa legge tende a spingere il finanziamento verso le piccole aziende, con particolare riferimento alle opere di ricostruzione. L'onorevole Sansone ha posto in evidenza una cosa importante.

CIMENTI. Ho parlato in modo, credo, da creare un equivoco. Qui si tratta di fondi da dare agli istituti di credito. Io intendevo parlare delle opere da finanziarsi, cioè dei richiedenti delle opere, e in questo caso non potevo accettare l'emendamento Sansone. Veniamo ad un caso pratico: se sono conduttore o proprietario di un ettaro di terreno, non posso presentare un progetto tale per cui il finanziamento risulti esagerato sul rapporto della superficie coltivata. Se volessi in un ettaro di terreno costruire un silos, nessun istituto aderirà al finanziamento di un'opera di questo genere, che è superiore alla necessità della piccola azienda. Si capisce, tutto dev'essere proporzionato ed è in questo senso che io intendo l'inciso proposto.

GUI. Ho l'impressione che a forza di sottilizzare stiamo perdendo il senso letterale dell'articolo. A mio giudizio l'articolo significa che il Ministero del tesoro si vedrà presentata dai singoli Istituti una massa di richieste di finanziamento ed allora, d'intesa con quello dell'Agricoltura dirà: Questo istituto ha questo volume di opere da finanziare, questo altro istituto quest'altro volume. Ebbene, nel distribuire il miliardo e 200 milioni si deve tener conto di questi volumi e, entro questi volumi, di coloro che hanno da ripristinare opere distrutte o danneggiate da eventi bellici, con preferenza e precedenza alle domande dei piccoli proprietari, dei piccoli agricoltori e delle cooperative agricole.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono lieto di cogliere l'occasione per confermare l'interpretazione data dall'onorevole Germani.

SANSONE. Non insisto, dopo questi chiarimenti, nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« È soppresso il capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49, con il relativo stanziamento, ed è ridotta di trecento milioni di lire l'autorizzazione di spesa conferita col primo comina dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di novecento milioni di lire, derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento) ».

GUI. Chiedo al Relatore che mi chiarisca a che cosa si riferisce il capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, per l'esercizio 1948-49 e mi chiarisca gli scopi del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240.

GORINI, Relatore. Il capitolo 129 dice: « Sussidio dello Stato in conto capitale a favore dei reduci coltivatori diretti (proprietari, enfiteuti o usufruttuari) nella spesa per la riparazione e ricostruzione di casette agricole danneggiate o distrutte dalla guerra in poderi di piccola estensione (decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240) ».

SANSONE. Che somma era stata stanziata?

GORINI, *Relatore*. Trecento milioni, che non sono stati usufruiti.

GRIFONE. Siamo completamente contrari alla soppressione del capitolo.

GUI. È trasferito.

GRIFONE. Non è vero. Prima era piuttosto facile ottenere il sussidio. Oggi facciamo un passo indietro nell'andare incontro a questi coltivatori.

SANSONE. Propongo la soppressione del 1º comma.

PRESIDENTE. Voteremo l'articolo per divisione. Pongo in votazione il primo comma:

 $(\dot{E} \ approvato).$

Pongo in votazione il secondo comma: (È approvato).

L'articolo 2 risulta così approvato nel suo complesso.

Passiamo all'articolo 3:

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, recante provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad « agricoltori benemeriti », è sostituito dal seguente:

"Il debito a carico dell'agricoltore o dei suoi eredi, dell'Ente o dell'Associazione, calcolato alla data del 31 dicembre 1945, a norma del precedente articolo 1, sarà recuperato in dieci rate semestrali, comprensive dell'interesse del cinque per cento annuo, le quali sono rese esigibili con decorrenza dalla data stabilita nei singoli ruoli, con le norme e i privilegi delle imposte erariali".

GRIFONE. Se questo articolo serve a dilazionare per questi agricoltori, tutt'altro che benemeriti, questo recupero, siamo contrari. Noi abbiamo sempre richiamato l'attenzione del Governo sul fatto che bisogna recuperare queste somme.

GORINI, Relatore. All'epoca del regime fascista e precisamente con la legge 24 marzo 1932, n. 314, e con un'altra legge promulgata pure sotto la stessa data, erano stabilite delle sovvenzioni a queste categorie di « agricoltori benemeriti ». Non ho sott'occhio il testo preciso di quella legge, ma comunque, la frase « agricoltori benemeriti » già compendia in se stessa quali fossero le categorie di persone alle quali la legge del 1932 aveva stabilito determinati benefici. Quindi non sono in grado attualmente di interpretare le disposizioni di questa legge.

GRIFONE. Conosciamo già il contenuto. GORINI, Relatore. L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, dice precisamente: «Il debito a carico dell'agricoltore e dei suoi eredi, dell'ente e dell'associazione, calcolato alla data di iscrizione in ruolo a norma dell'articolo 1, sarà recuperato in 10 rate semestrali comprensive dell'interesse del 5 per cento, le quali sono rese esigibili a decorrere dal 1º luglio 1945 con le norme e privilegi stabiliti per le imposte erariali ».

SANSONE. L'unica differenza è che nell'articolo 2 si parla del 1º luglio 1945 mentre nell'articolo 3 del disegno di legge in esame si parla del 31 dicembre 1945.

SAGGIN, Per chiarire la situazione: mi pare che con la legge precedente si voleva cominciare a recuperare questo debito dal 1º luglio 1945. Siccome la legge era stata approvata nell'aprile 1945 ed il Ministero non si è trovato nelle condizioni di preparare i ruoli, così,

praticamente, gli uffici a tutt'oggi non hanno avuto questo recupero di denaro dato in prestito. Ed allora bisognerà dire qualche cosa in proposito e chiedervi almeno: cominciamo ad esigere le dieci semestralità da oggi o da quando va in vigore la legge?

GERMANI. Noto questo: che mentre in questo articolo, così come risulterebbe modificato dal Senato, non si pone un termine all'inizio di questa esazione dei crediti verso questi agricoltori, viceversa nella legge precedente c'era un termine.

Ora, effettivamente, la formula così come è proposta non è precisa, in quanto non pone alcun termine.

Non sono d'accordo con la proposta di riportare al 1º luglio 1945 i termini di esazione, perché si verrebbero a cumulare 6-7 semestralità ciò che mi sembra eccessivo in questo momento in cui le condizioni delle aziende sono pesanti. Però, a mio parere, noi dovremmo stabilire un termine di inizio: resta da vedere se dall'esercizio in corso o dall'esercizio prossimo. Vi è già una legge che ordina il recupero di queste somme, e nonostante che vi fosse stabilito un termine, la legge non è stata applicata. Se anche oggi noi non stabiliamo un termine, questa legge non sarà mai applicata.

RIVERA. Io sono del parere che si debba porre un termine a quo. Non mi pare che si debba usare un trattamento di favore a questi favoriti di altri tempi: si tratta di gente abbiente, che è già stata beneficata in altra epoca.

GUI. Dagli interventi che si sono avuti finora emerge che vi è una ragione che giustifica la soppressione del termine del 1 luglio 1945, e la ragione è quella indicata dall'onorevole Saggin, e cioè che, essendo un termine troppo vicino al cambiamento dell'amministrazione, non sono stati fatti i ruoli. Su questa soppressione possiamo essere d'accordo. Circa la fissazione del nuovo termine, possiamo convenire nell'opportunità che l'amministrazione finanziaria abbia un termine per la compilazione dei ruoli; però, questa preoccupazione che noi abbiamo nei confronti dell'amministrazione finanziaria la quale non compila i ruoli e quindi non provvede all'esazione di questi contributi questa preoccupazione è fondata ed è tale da giustificare un emendamento, col conseguente rinvio al Senato del disegno di legge e col ritardo quindi della entrata in vigore della legge medesima? Oppure si può votare un ordine del giorno che ponga all'ammini-

strazione finanziaria un termine per la compilazione di questo ruolo e la esazione dei contributi? A me pare preferibile questa seconda soluzione.

SAGGIN. Osservo che il ruolo per la riscossione già esiste: è mancata solo la esigibilità. Ora, esistendo il ruolo, le amministrazioni finanziarie hanno il diritto di iniziare l'esazione; non vi è quindi da parte nostra l'obbligo di stabilire il termine per l'inizio dell'iscrizione dei ruoli, perché, ripeto, il ruolo è già formato.

Per questi motivi sono contrario alla fissazione del termine.

GERMANI. Io faccio la proposta per la fissazione di un termine. Pregherei di leggere la relazione al Senato, perché in quella relazione vi è qualche chiarimento che noi non abbiamo avuto.

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. La relazione al Senato, nel punto che ci interessa, così dice:

« A norma dell'articolo 2 del citato decreto 14 aprile 1945, n. 250, pubblicato il 30 maggio dello stesso anno, il debito a carico dell'agricoltore, calcolato alla data di iscrizione a ruolo, doveva essere recuperato, in dieci rate semestrali, comprensive dell'interesse del cinque per cento, esigibili a decorrere dal 1º luglio 1945. La brevità del termine intercorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso a quella in cui i ruoli dovevano essere resi esigibili, il lungo e paziente lavoro occorso per il riordino degli atti di ufficio e per il computo delle semestralità e degli interessi per un numero rilevante di ditte (circa 1800), in uno con la assolutamente inadeguata attrezzatura degli uffici, hanno fatto sì che il lavoro stesso non potesse essere condotto a termine per la data prevista. Inoltre, poiché l'iscrizione in ruolo non può avvenire contemporaneamente per tutte le partite (circa 1800), il sistema indicato dall'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 250 avrebbe portato a diversificazioni di trattamento fra i vari inscritti a ruolo, laddove si rende, invece, necessario riferire il calcolo dei debiti ad una data fissa e certa, valevole per tutti i debitori, per tutti essendo unica la causa giuridica del debito. Per queste considerazioni si sono riferiti i calcoli delle somme da recuperare alla data del 31 dicembre 1945, che fu scelta come quella nella quale speravasi di poter ultimare i calcoli e che poi non venne spostata, per non ricominciare da capo i computi. Per poter ora provvedere alla compilazione dei ruoli e alla effettiva riscossione si è formulato l'articolo 3 dell'unito disegno di legge, con i quale oltre all'adozione dell'innanzi specificato criterio di computo del debito individuale, si stabilisce di fissare nei singoli ruoli la decorrenza della riscossione delle rate».

Mi pare che sia così chiarito il concetto.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Sansone ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « l ruoli devono essere completati e resi esigibili entro il 31 dicembre 1949 ».

Pongo in votazione l'articolo 3.

 $(\dot{E}_approvato).$

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Sansone.

(Non è approvato).

Comunico che gli onorevoli Germani, Marenghi, Gui e Grifone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione permanente (Agricoltura e Foreste) nella seduta del 21 ottobre 1949 in sede legislativa, nell'approvare l'arl'articolo 3 del disegno di legge contenente disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento, stampato n. 703, impegna il Governo a far sì che i ruoli per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad « agricoltori benemeriti », siano resi esigibili a far tempo dal 1º gennaio 1950,».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Germani ed altri.

(È approvato).

Passiamo ai rimanenti articoli del disegno di legge che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 4.

Al disposto degli ultimi due commi dell'articolo 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni sono sostituiti i seguenti due commi:

« L'assemblea dei partecipanti nomina il Consiglio di amministrazione composto di quindici membri.

« Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, nomina fra i membri del Consiglio stesso il Presidente del consorzio ed un comitato esecutivo composto del Presidente e di sei membri ».

(È approvato).

ART. 5.

Il termine di un quinquennio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, è ridotto ad un biennio.

(\dot{E} approvato).

ART. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione delle presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(**È**approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui tre disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino » (573-B):

« Modifiche della tabella *B* allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato ». (355).

i.									31
ti ,									2
i.									2 9
ran	za								15
fav	vor	ev	oli					26	3
co	ntr	ari	:					į	3
	ti . ran fay	ti i ranza favor	ti i ranza . favorev	ti i ranza favorevoli	ti i ranza favorevoli .	ti	ti	ti	ii

(La Commissione approva).

« Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento (703):

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 11.10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI